



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rilievo

Al Ministero dell'economia e delle
Finanze
Dipartimento delle finanze
Direzione generale finanze

e p.c. Ufficio centrale del bilancio

Con il presente foglio si trasmette l'osservazione formulata dall'Ufficio di controllo in merito al provvedimento entro indicato sottoposto al controllo di legittimità.

Il Magistrato istruttore
(Oriana Calabresi)

Visto
Il Consigliere delegato
(Cinzia Barisano)

OGGETTO



CORTE DEI CONTI

D.D. n. 10429 del 3 giugno 2020 di approvazione della convenzione quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.A. per il periodo 2020-2025 (F. 42708)

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

Con riferimento alla Convenzione, si evidenzia che all'art. 10 "corrispettivi", si prevede che, in occasione dei singoli atti esecutivi, saranno quantificate le seguenti tipologie di corrispettivi, in alternativa o in concomitanza tra loro:

- a) *un corrispettivo forfetario unitario, omnicomprensivo di ogni onere e spesa, determinato con riferimento a specifiche unità di prodotto che saranno indicate nei singoli Atti esecutivi;*
- b) *un corrispettivo forfetario globale, omnicomprensivo di ogni onere e spesa;*
- c) *un corrispettivo determinato sulla base dell'ammontare dei giorni persona occorrenti allo svolgimento delle attività e del mix dei profili professionali e delle relative tariffe giornaliere da impiegare di cui al successivo comma 4;*
- d) *un corrispettivo a misura, determinato secondo la Metrica Tempo e Spesa, sulla base delle risorse umane effettivamente impiegate, dei corrispondenti profili professionali e delle relative tariffe giornaliere di cui al successivo comma 4;*
- e) *ulteriori modalità di corrispettivo per l'erogazione dei servizi e delle attività descritte all'articolo 1, comma 1, lett. d) e comma 2, nel caso in cui i servizi erogati da SOSE non siano quantificabili facendo riferimento all'impiego esclusivo o prevalente di risorse umane SOSE;*
- f) *in aggiunta ai corrispettivi previsti alle precedenti lettere c) e d), una indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura indicata nell'allegato sub "1" di cui al successivo comma 4, qualora vengano rese prestazioni lavorative al di fuori del Comune di Roma.*

In relazione a quanto sopra riportato, si chiede di fornire chiarimenti in ordine:

1. Alla scelta di remunerare le prestazioni con esclusivo riferimento a tariffe professionali senza valutare il ricorso ai parametri previsti nei contratti collettivi di riferimento del settore. In particolare, si chiede di chiarire se le tipologie di corrispettivo sopra riportate siano da intendersi destinate a remunerare la prestazione di professionisti esterni o anche, ed in che misura, i dipendenti della società.
2. Alla ragione della previsione di una indennità di trasferta di cui alla lett. f), nei termini indicati nell'allegato sub 1 alla convenzione, alla sua quantificazione e alle modalità di contabilizzazione. Si chiede inoltre di conoscere le ragioni per cui il rimborso è stato stabilito in misura forfettaria.

Quanto al documento relativo alla valutazione sulla congruità economica delle tariffe professionali di SOSE, pagina 5, visto che in sede di predisposizione della Convenzione quadro si è deciso di:

- elencare le tipologie di corrispettivo, riconoscibili alla SOSE in alternativa o in concomitanza;



CORTE DEI CONTI

Via A. Baiamonti, 6/00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 4555 - 06 3876 4554

e-mail: controllo.legittimita.mef@corteconti.it | pec: controllo.legittimita.mef.ricezioneatti@corteconticert.it

- allegare le tariffe dei profili professionali di SOSE che saranno coinvolti in ciascun affidamento;
- demandare la definizione dei corrispettivi da riconoscere alla SOSE ai singoli Atti esecutivi.

si chiede a codesta Amministrazione di chiarire:

- il percorso logico giuridico che ha portato ad un aumento delle tariffe, di circa il 15%, pur in costanza di un periodo di recessione economica attraversata dal Paese negli ultimi anni, così come più volte precisato anche dal consulente già nel 2018, e tuttora in corso. Deve rilevarsi che il parere richiesto al riguardo può costituire supporto alla valutazione dell'Amministrazione, pur non potendone sostituire integralmente il giudizio;
- gli specifici elementi che hanno contribuito alla quantificazione degli importi percentuali previsti alle lettere b) e c): *(b) di aggiungere un 50%, quale stima degli oneri a carico dell'azienda; c) di aggiungere un ulteriore 35%, quale quota stimata necessaria per coprire le spese generali e per garantire un minimo margine di autofinanziamento.* Nello specifico, quanto alla lett. b) si chiede di conoscere la composizione percentuale degli oneri considerati a carico dell'azienda. Quanto alla lett. c) lo specifico quadro di riferimento nazionale e europeo e le eventuali ragioni dello scostamento rispetto alla media considerata in altre convenzioni del medesimo Ministero. Si chiede, inoltre, la motivazione che sottintende alla previsione di un "margine di autofinanziamento";
- l'assenza della previsione dell'obbligo di esperimento, in occasione della stipula di ciascun atto esecutivo, di una indagine di mercato volta alla attualizzazione del giudizio di congruità delle tariffe professionali approvate nella convenzione quadro, in considerazione della significativa durata della medesima.

Va evidenziato infatti che, in occasione di ogni specifico affidamento di servizi disponibili sul mercato, oggetto dei successivi atti esecutivi, l'Amministrazione ha l'onere di dar conto della effettiva corretta effettuazione, in via preventiva, della valutazione di congruità dell'offerta del soggetto in house, ex art. 192, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Si ricorda che tale valutazione, *"consente di non ricorrere al mercato per l'individuazione del contraente quando la realizzazione in house assicuri benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"* (cfr. Sezione di controllo sulla legittimità degli atti, del. n. 2/2018). Detta valutazione, peraltro, non può che essere effettuata avendo riguardo a servizi similari disponibili sul mercato, a ridosso dell'affidamento, e con riferimento ad un piano delle attività sufficientemente definito, dal quale possano evincersi, tanto le modalità di quantificazione del corrispettivo complessivo delle prestazioni, quanto gli elementi concreti su cui la stessa si è basata.

Deve, infine, rilevarsi che il parere reso in data 30.07.2019 dal Consiglio di Stato, richiamato nelle premesse del provvedimento, non è stato espresso sullo schema di convenzione nella sua interezza e in tutte le sue parti, restando "rimesso alle competenti valutazioni ministeriali ogni profilo di legittimità e di convenienza e opportunità nel



CORTE DEI CONTI

Via A. Baiamonti, 6/00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 4555 - 06 3876 4554

e-mail: controllo.legittimita.mef@corteconti.it | pec: controllo.legittimita.mef.ricezioneatti@corteconticert.it

merito delle scelte e delle valutazioni sottese alle previsioni e disposizioni contenute nello schema di decreto oggetto del presente affare”.

Nel trasmettere la presente osservazione, si richiama la disposizione di cui all’art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in base alla quale il tempo intercorrente tra la presente nota istruttoria e la risposta dell’Amministrazione non può complessivamente essere superiore a 30 giorni.

Trascorso detto periodo la Sezione potrà decidere allo stato degli atti, ferma restando la facoltà di codesta Amministrazione di ritirare il provvedimento in sede di autotutela al fine di porre nel nulla il provvedimento stesso.



CORTE DEI CONTI